



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI CELLA MONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
TEL. (0142) 488161 – FAX (0142) 489962
C.A.P. 15034 – CODICE FISCALE N. 00467190062

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

COPIA

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 08.08.2013

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE
 REGOLAMENTO E ALIQUOTA PER L'ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredecim**, addì **otto** del mese di **agosto** alle ore 21.00 nella sala riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	FREDDI CARLA	SI	
2	DEEVASIS MAURIZIO		SI
3	COPPO VITTORIO	SI	
4	FRANCIA LIDE		SI
5	LIMONETTI DANIELE	SI	
6	MARISIO ANGELA		SI
7	MARLETTA GIULIANO	SI	
8	GIURI ROSELLA GINA	SI	
9	IANNOTTI VERONICA	SI	
10	IANNOTTI GIOVANNI		SI
	TOTALI	6	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Rossella Piattelli, riconosciuto legale il numero degli interventi e validamente costituito il consesso, la Dott.ssa Carla Freddi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il D.Lgs. 28.09.1998, n.360;
- l'ultimo provvedimento adottato in merito è la deliberazione C.C. n. 05 del 16.03.2007, ad oggetto "APPLICAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE IRPEF", con cui si stabiliva l'aliquota dello 0,6% sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.;

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, in base al quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma);

Visto l'art. 1 comma 11, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni con Legge 14.09.2011, n. 148, che consente ai Comuni a partire dall'anno 2012 di variare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche entro il valore massimo della legge istitutiva dello 0,8%;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 269 "*Legge finanziaria 2007*", i Comuni possono disporre, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 e s.m.i., la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali;
- nel medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Considerato che, in relazione alle esigenze di bilancio, si rende necessario procedere alla fissazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,80%;

Preso atto dei seguenti pareri resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dalla Responsabile del servizio finanziario - Tributi:

- parere favorevole di regolarità;
- parere favorevole di regolarità contabile;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012 è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Si procede alla votazione con il seguente esito:

Presenti: 6

Astenuti: 2 (GURI Rosella Gina – IANNOTTI Veronica)

Con 4 voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, pertanto **l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF** nella misura unica dello **0,8%**;
3. di dare atto che, in assenza di modifiche al predetto Regolamento, quanto con esso stabilito sarà in vigore anche per le annualità successive al 2013, sulla base del disposto dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296;
4. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011).

E, con separata votazione palese, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con 4 voti favorevoli espressi per alzata di mano e 2 astenuti (GURI Rosella Gina – IANNOTTI Veronica),

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CELLA MONTE

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08.08.2013

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita a norma dell'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e s.m.i. e DLgs. 14.03.2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2 - Disciplina

- 1) Ai sensi dell'art.1, comma 142 della Legge 27.12.2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

- 1) **Per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, è stabilita nella misura di 0,80% (zero virgola ottanta %) annuo.**
- 2) L'aliquota di cui al comma 1) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Art. 4 – Soggetto attivo

- 1) Soggetto attivo è il Comune di Cella Monte, ai sensi del D. Lgs. 360/1998 e s.m.i.

Art. 5 – Soggetto passivo

- 1) L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta su reddito delle persone fisiche.

Art. 6– Versamento dell'addizionale IRPEF

- 1) Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 143, della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 7– Disposizioni finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.